



VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO

L'art. 68 comma 3 (Procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore) e l'art. 76 comma 3 CC.II. (Procedura di Concordato Minore) prevedono che il Gestore della crisi debba indicare nella sua relazione, se il "soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Per la Procedura di Esdebitazione del sovraindebitato incapiente l'art. 283 commi 2 e 5 prevede che il calcolo per determinare "quanto occorrente al mantenimento della sua famiglia, sia pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE".

Gli elementi da considerare, pertanto, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare (ultimo Modello Unico, 730 o CU);
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente e sono, eventualmente, applicate le seguenti maggiorazioni:
 - a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
 - b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
 - c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR



223/1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

2

Il calcolo da eseguire per verificare se l'Istituto Finanziatore ha tenuto o meno conto del merito creditizio del debitore, ipotizzando che il signor Rossi abbia contratto un prestito nell'anno 2016, in assenza di ulteriori precedenti finanziamenti, con rata mensile di €. 250 ed un nucleo familiare composto da 4 persone (marito, moglie, 2 figli di cui uno con disabilità) ed abbia un reddito mensile netto di €. 1.800, è il seguente:

(A) Assegno sociale anno 2016 (fonte Inps)	448,07
Componenti del nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2016 (nucleo 4 persone)	2,46
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità	0,5
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times B + (A \times B \times C) = D$ €. 448,07 x 2,46= €. 1.102,25 + €. 551,13 = €. 1.653,38	1.653,38
(E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	1.800,00
(F) Rata massima mensile del finanziamento (E- D)	146,62
(G) Rata mensile del finanziamento	250,00
(H) F-G Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	-103,38

L'utility di cui al foglio di calcolo allegato, consente di determinare il reddito a disposizione del debitore, del quale l'Istituto Finanziatore avrebbe dovuto tener conto al fine della concessione del prestito.

Roma, 25 marzo 2024

Il Referente dell'OCC
dr. Marco Carbone